

Aggiornamento per RSPP, ASPP e Coordinatori.

Le figure coinvolte nell'organizzazione della sicurezza e nel sistema di prevenzione protezione aziendale devono formarsi e tale obbligo si estende anche alle attività di refresh o di aggiornamento.

Il Testo Unico della sicurezza, ad esempio, ha introdotto la novità, invero già nota agli RSPP e agli ASPP, della verifica dell'apprendimento del percorso formativo (il corso della durata di 120 ore), nonché dell'obbligo di aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili.

Tale aggiornamento conosce una cadenza quinquennale ed un numero di ore, da completare, se così possiamo dire, in 40 ore nel quinquennio di riferimento, che decorre dall'entrata in vigore del dlgs. 81/08, vale a dire il 15 maggio 2008 e quindi fino al 15 maggio 2013.

Sono corti dei problemi circa la decorrenza del predetto obbligo di aggiornamento e sulle modalità attraverso le quali assicurare il corretto svolgimento dell'attività formativa ed in modo particolare se l'attività formativa debba essere diluita in un numero di ore per anno, ovvero in un'unica soluzione di 40 ore che "spalmeranno" la loro validità sull'intero quinquennio.

In realtà l'allegato XIV del TUS, ha rimodulato i contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ed ha previsto per le stesse figure professionali, già formate, un aggiornamento specifico, definendo la cadenza quinquennale e il numero di ore complessive, pari a 40, senza specificare i dettagli circa il contenuto dell'aggiornamento, ovvero fornire ulteriori indicazioni circa le modalità di organizzazione dei corsi, omettendo di individuare i soggetti idonei a deliberare sull'argomento ovvero i soggetti legittimati ad erogare l'attività formativa di aggiornamento.

In qualche maniera siamo ritornati all'esperienza del d.lgs.195 del 2003, emanato a seguito della sanzione irrogata dalla Corte di Giustizia europea al nostro paese per

insufficiente recepimento della direttiva madre, all'art. 7, quello relativo alla individuazione delle capacità e dei requisiti professionali degli RSPP ed ASPP.

Ma il 195 individuava nella Conferenza Stato - Regioni l'ideale sede decisionale in grado di assicurare adeguati indirizzi circa le modalità ed ai contenuti dei corsi di aggiornamento rivolti alle figure professionali del servizio di prevenzione e protezione.

Ebbene la Conferenza Stato-Regioni, con deprecabile ritardo, aveva sancito due Accordi in tema, rispettivamente nel gennaio e nell'ottobre del 2006.

Circa i corsi di aggiornamento, l'intesa del gennaio definiva, al punto 3, i contenuti e la durata di tale attività, fissando in 40 o 60 ore per i RSPP, con la variabile del macrosettore Ateco, , e in 28 per gli ASPP.

L'accordo statuiva, altresì la possibilità della FAD per l'aggiornamento, mentre l'accordo dell'ottobre annotava che la decorrenza del quinquennio di aggiornamento, era fissata dalla data di conseguimento della laurea triennale e/o della data di conclusione del modulo B e/o dalla data di conclusione dell'aggiornamento previsto per coloro che possono fruire dell'esonero.

Quanto ai soggetti formatori autorizzati allo svolgimento dei corsi di aggiornamento, si ribadiva che erano gli stessi autorizzati ed indicati dall'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 195/03 e al punto 4 dell'Accordo (del 26 gennaio 2006).

L'accordo definiva altresì che il monte ore complessivo di aggiornamento può essere distribuito nel quinquennio.

A queste norme dovrà rimenarsi in attesa che, sulla questione dell'aggiornamento dei coordinatori introdotto dall'allegato XIV, si formi idonea regolamentazione in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Dovranno essere considerati diversi parametri quali l'esonero dalla formazione base, in ossequio a quanto statuito nell'art. 32 e la circostanza, abbastanza diffusa nel settore, che operano professionisti che hanno frequentato tale corso di formazione, quando la direttiva cantieri vide la luce (ed è trascorso oltre un decennio) e esistono ancora, il TUS ha escluso quest'ipotesi, di soggetti che hanno frequentato, in verità nella nostra realtà il dato è sconosciuto, il corso o di durata ridotta di 60 ore.

È intuitivo se non auspicabile che i criteri già sperimentati per gli RSPP verranno estesi ai coordinatori e che le ore dovranno essere distribuite nel quinquennio.

Si dovrà specificare l'efficacia della FAD, che appare sconsigliabile per i coordinatori, sui soggetti che possono allestire le attività, le modalità di svolgimento, la presenza minima garantita, il numero massimo dei partecipanti.

È legittimo, se non quasi un percorso obbligato, ritenere che si opererà in analogia con gli accordi del 2006.

Del resto è spirato, su questo punto, invano, un anno dal varo dal TUS, che è la quinta parte del quinquennio.

Avv. Nunzio Leone